



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28
APRILE 2016, N.27

Oneri relativi alle ore di straordinario effettuate dal personale degli Enti e Amministrazioni, coinvolti in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in relazione al comma 3 art. 6-sexies D.L. 26 aprile 2013 convertito con modificazione con Legge 24 giugno 2013 n. 71. Periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2016 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
28/4/2016, N.28

Acquisizione di assistenza e servizi di supporto nella gestione di “MUDE Emergenza Terremoto” 6



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

ORDINANZA n. 27 del 28 aprile 2016

ONERI RELATIVI ALLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DEGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI, COINVOLTI IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, IN RELAZIONE AL COMMA 3 ART. 6-SEXIES D.L. 26 APRILE 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE CON LEGGE 24 GIUGNO 2013 N. 71. PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2016.

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G. U. n. 131 del 7 giugno, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 ed il 29 maggio 2012" le funzioni di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto- legge;

VISTO l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTI in particolare:

- l'art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;
- l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6;

- il D.P.C.M. 4 luglio 2012;
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che all'articolo 11, comma 2-bis, prevede la proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza, conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, previsto dal succitato articolo 1 D.L. 74/2012, al 31 dicembre 2018;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 2 - comma 6, del citato decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è stata aperta apposita contabilità speciale n. 5699, presso la Banca D'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna-D.L.74-12";

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: "*Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012*", con la quale, acquisita l'intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati si stabilisce il passaggio di consegne, a decorrere dal 3 agosto 2012, dalla Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), istituita con l'OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari delegati nella gestione dell'emergenza terremoto, prevedendo che:

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile;
- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari delegati gravano sul Fondo di cui all'art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti nell'ambito della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

VISTO il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" il quale, tra l'altro, all'art. 6-sexies, comma 3, "Assunzioni del personale" stabilisce che "I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto

2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122”;

CONSIDERATO che si è reso necessario garantire agli Enti coinvolti le risorse necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici, e pertanto, riconoscere il rimborso dei compensi corrisposti per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze delle Direzioni Generali Regionali, degli Enti Locali e delle loro forme associative, reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, con decorrenza dal 1° agosto 2012;

DATO ATTO che con l'articolo 1, comma 439 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato ulteriormente prorogato il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del succitato decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, al 31 dicembre 2016;

RITENUTO pertanto di autorizzare euro **600.000,00** a copertura delle spese per il riconoscimento degli oneri di straordinario reso dal personale degli enti coinvolti nel periodo 1° Gennaio – 31 dicembre 2016.

RITENUTO, inoltre di autorizzare il direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile- preposto, ai sensi del decreto 103/2013, all'adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate - a liquidare, a favore delle amministrazioni beneficiarie, il 100% delle spese emerse dalle rendicontazioni ricevute a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, che presenta sufficiente disponibilità ;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e ss.mm.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

1. di autorizzare la somma di euro **600.000,00** al fine di rimborsare le spese sostenute dalle Direzioni Generali Regionali, dagli Enti Locali e loro forme associative, in conseguenza del sisma 2012, per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, rese nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122 che presenta sufficiente disponibilità,.
2. di autorizzare il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile preposto, ai sensi del decreto 103/2013, all'adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate, a liquidare, a favore delle amministrazioni beneficiarie, il 100% delle spese risultanti dalle rendicontazioni ricevute, salvo il recupero di somme non dovute;
3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato digitalmente)



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza N. 28 del 28 Aprile 2016

Acquisizione di assistenza e servizi di supporto nella gestione di "MUDE Emergenza Terremoto"

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122;
- il Decreto-Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122; l'ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" e

prevede tre modalità di intervento differenziate in relazione ai danni subiti ed agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali).

Tenuto conto che con diverse ordinanze sono stati stabiliti criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili e criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" ed in particolare con le seguenti ordinanze:

- n. 29 del 28 agosto 2012 recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 33 del 28 aprile 2014 recante "Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani" e s.m.i..

Richiamate altresì le ordinanze n. 74 del 1 luglio 2013, n. 72 del 4 novembre 2014 e n. 3 del 13 gennaio 2015 e n. 54 del 4 dicembre 2015 con le quali è stato approvato, integrato e prorogato sino al 31/12/2016 l'accordo con la Regione Piemonte per la fruizione in modalità di riuso dell'applicativo MUDE e la realizzazione delle procedure informatiche della piattaforma "Mude Piemonte Emergenza terremoto".

Rilevato che:

- con ordinanza n. 76/2014, recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione di attività inerenti il libero accesso ai dati della ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012", è stata disposta, tra l'altro, l'acquisizione di servizi di supporto nella gestione di "Mude emergenza terremoto", ovvero assistenza nella progettazione dei procedimenti, nella modulistica, nella gestione del dispiegamento sulla piattaforma "MUDE", oltre allo svolgimento di attività di assistenza ai Comuni utilizzatori della piattaforma, per un periodo di anni uno, per una spesa totale prevista di € 158.600,00, IVA 22% inclusa, il cui finanziamento è stato assicurato a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1.8.2012, n. 122;

- in esecuzione della suindicata ordinanza, i servizi sono stati aggiudicati all'impresa Certhidea s.r.l., partita IVA 01927040350, avente sede legale a Reggio Emilia, per l'importo di Euro € 126.750,00 oltre ad IVA e costi di totali € 154.635,0 per il periodo fino al 18 maggio 2016;

Tenuto conto dell'evolversi della normativa e dell'incremento della complessità degli interventi, si rende necessario assicurare le suindicate attività di supporto nei confronti dei Comuni nella gestione delle pratiche Mude e alla Struttura del Commissario Delegato per un periodo di ulteriori 18 mesi, periodo ritenuto congruo per le attuali necessità e successivamente al quale il Commissario si riserva di valutare le modalità di prosecuzione dell'attività o meno anche a condizioni differenti.

Considerato:

- che per l'acquisizione dei servizi di assistenza e di supporto nella gestione di "MUDE Emergenza Terremoto", la struttura del Commissario delegato ha predisposto una proposta tecnico economica di servizio corredata dal "Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto" contenente i dettagli del servizio, capitolato che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza;

- che tale proposta prevede una spesa di € 134.000,00, oltre Iva al 22%, per un totale di € 163.480,00, per durata di 18 mesi a partire dalla data della sottoscrizione del contratto.

Considerato che la spesa connessa all'effettuazione delle attività sopra menzionate come sopra quantificata è ritenuta congrua e trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, intestata al Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall'art. 2, comma 6, dello stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74, che presentano la necessaria disponibilità.

Ritenuto, per provvedere all'affidamento dei servizi:

- in osservanza dell'art. 125, commi 4, 9 e 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di indire una procedura negoziata estesa ad almeno cinque ditte utilizzando il Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MePA), secondo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- di individuare le ditte da invitare alla procedura tenendo conto che le stesse dovranno essere in possesso di adeguata qualificazione per la realizzazione dei servizi richiesti;
- di nominare Stefano Isler quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli articoli 10, 119 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e dell'articolo 300 del DPR 5/10/2010, n. 207 e di autorizzare lo stesso all'espletamento delle procedure per l'individuazione del prestatore dei servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Visti inoltre:

- la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione";

- la Legge 9 marzo 2006, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 di "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/4/2006, n. 163" e s.m.i.;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7 luglio 2011, n. 4 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e, in particolare, l'art. 83, comma 3, lett. e) e s.m.i.;
- la L.R. n. 16 del 2012 "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012";
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il DLgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 11 agosto 2014, n. 114 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'acquisizione di servizi inerenti le attività di assistenza e supporto nella gestione di "Mude Emergenza Terremoto", come meglio specificati nel Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto", che si allega alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
2. di finanziare la spesa presunta per l'acquisizione di tali servizi per un periodo di 18 mesi di € 134.000,00, oltre Iva al 22%, per un totale di € 163.480,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 2

del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall'art. 2 comma 6 dello stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74, che presentano la necessaria disponibilità.;

3. di indire, in osservanza dell'art. 125, commi 4, 9 e 11 del D. Lgs. 163/2006 e smi , una procedura negoziata per l'acquisizione dei servizi di cui al precedente punto 1., estesa ad almeno cinque ditte utilizzando il Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MePA), secondo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di individuare le ditte da invitare alla procedura di cui sopra tenendo conto che le stesse dovranno essere in possesso di adeguata qualificazione per la realizzazione dei servizi richiesti;
5. di nominare l'ing. Stefano Isler Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli articoli 10, 119 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 e dell'articolo 300 del DPR 5/10/2010, n.207 e di autorizzare lo stesso all'esperimento delle procedure per l'individuazione del prestatore di servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

ASSISTENZA E SERVIZI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DI "MUDE EMERGENZA TERREMOTO"

CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del servizio

Oggetto della fornitura è la prestazione di servizi inerenti le attività di assistenza e supporto nella gestione di "Mude Emergenza Terremoto".

Con il sistema informativo "Mude Emergenza Terremoto" si gestisce il processo di richiesta, assegnazione ed erogazione dei contributi per gli edifici destinati a civile abitazione, attività produttive in contesti residenziali, attività senza scopi di lucro ed immobili rurali strumentali in muratura (ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e ordinanza commissariale n. 66/2013)

Al "Mude Emergenza Terremoto" sono affiancati strumenti di calcolo, fac-simile di modulistica/documenti, ordinanze e dichiarazioni, reportistica speditiva per i Comuni e per il Commissario Delegato e la manualistica utile a tecnici comunali e professionisti per la compilazione delle istanze e per la corretta interpretazione della normativa vigente sui procedimenti da svolgere.

Nella gestione del "Mude Emergenza Terremoto", dal 2012 ad oggi, si è registrato un incremento della complessità degli interventi, dovuto sia all'evolversi della normativa che ha impattato sulla procedura e sulla modulistica, sia all'avvio della ricostruzione degli edifici con maggiori danneggiamenti e progetti di ricostruzione più complessi. Tutto ciò si è tradotto in una attività di progettazione più complessa e in una più articolata attività istruttoria e controlli da parte degli enti proposti. Oltre a ciò sono stati affrontati numerosi elementi di criticità e controversie tra i vari attori del processo di richiesta, concessione e pagamento dei contributi.

A seguito dell'emanazione della ordinanza n. 51/2015 da parte del Commissario delegato per la ricostruzione, il termine per la presentazione delle pratiche di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015 è stato prorogato al 31 marzo 2016.

Diventa dunque necessario per il Commissario delegato per la ricostruzione proseguire nelle attività di supporto nei confronti dei Comuni nella gestione delle pratiche Mude in attuazione alle sopracitate ordinanze.

Le attività di assistenza e supporto richieste sono relative allo svolgimento di:

- Assistenza nell'uso dei fogli di calcolo per la determinazione dei contributi e generazione del CUP in cooperazione applicativa con il servizio cupweb della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Analisi per la manutenzione evolutiva degli applicativi "Mude Emergenza Terremoto";
- Concorso nella progettazione ed assistenza al dispiegamento di nuovi modelli e funzionalità MUDE in accordo con la ditta che si occupa dello sviluppo; l'attività è orientata a risolvere le criticità della piattaforma e all'analisi in particolare della modifica modulo dichiarazione affitti, aggiornamento RCR unico e SAL unico con gestione delocalizzazione, sviluppo modelli RCR 33 e SAL 33 acquisto, modifica quadro Z in attuazione della cosiddetta "checklist" oltre alle ulteriori necessità di analisi e progettazione che si rendessero necessarie nel corso di esecuzione del presente incarico sulla base degli esiti dei tavoli tecnici congiunti e delle decisioni assunte in sede di Comitato Interistituzionale;
- Partecipazione ai tavoli con gli Ordini professionali per la risoluzione di problemi cogenti e ripetibili nei Comuni colpiti dal sisma in relazione ai temi afferenti al processo di richiesta, concessione e pagamento dei contributi;
- Concorso nella gestione e risoluzione di controversie tra i vari attori del processo di richiesta, concessione e pagamento dei contributi e collaborazione nello sviluppo di eventuali protocolli di intesa/tavoli con banche/notai/commercialisti/Ag. Territorio;
- Collaborazione alla risoluzione di ticket particolarmente complessi;
- Assistenza alla attivazione di nuovi utenti comunali o cancellazione / spostamento utenze;
- Aggiornamento dei fac-simile e della manualistica in uso da parte dei Comuni;
- Collaborazione nello sviluppo del protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna e DIPE;

- Estrazione ed eventuale elaborazione dati finalizzata ai controlli MUDE e all'alimentazione altri applicativi (anagrafe esecutori, DURER, ecc.) su richiesta accompagnamento nell'alimentazione delle banche dati / data set /cruscotti di DURER.
- Coordinamento con la Struttura Tecnica del Commissario Delegato e con i servizi regionali che gestiscono i procedimenti di ricostruzione relativi ad imprese e opere pubbliche al fine del loro monitoraggio e della rendicontazione delle spese al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
- Supporto nella gestione tecnico-informatica dell'attività in corso di predisposizione relativa alla eventuale migrazione dei dati e delle procedure di Mude Emergenza Terremoto verso l'applicativo regionale Sieder;
- Affiancamento sistematico a partire dall'affidamento del contratto con uno o più tecnici individuati dalla Regione Emilia-Romagna/STCD per il passaggio delle conoscenze e delle modalità operative delle attività affidate;

Lo svolgimento delle sopraelencate attività richiede l'impiego di esperti informatici con elevate competenze in relazione alla gestione dei sistemi informativi impiegati nel procedimento edilizio-economico di erogazione dei contributi "Mude Emergenza Terremoto" e con conoscenze della normativa edilizia-urbanistica, dei lavori pubblici, economico-tributaria e di settore oltre che delle ordinanze del Commissario delegato per la ricostruzione (in particolare le ordinanze nn. 29, 51, 86 del 2012 e smi, e le nn. 60 e 66 del 2013 e 119 del 2014 e smi).

Si stima che l'impegno richiesto sia di circa 380 giorni/uomo, fermo restando quanto disposto al successivo Art. 2 penultimo capoverso.

Art. 2 - Condizioni particolari e durata del contratto

Le attività oggetto dell'incarico avranno durata di 18 mesi a partire dalla data della sottoscrizione del contratto. E' richiesta la disponibilità alla partecipazione ai tavoli di lavoro settimanali di coordinamento del MUDE presso le sedi indicate dal committente e ogni qualvolta questi ne faccia motivata richiesta.

L'avvio dell'esecuzione del contratto avrà luogo entro 45 gg. dalla stipula del contratto come previsto dall'art. 302 comma 7 del DPR 207/2010 e ss.mm.

La stipula del contratto avverrà nella forma della scrittura privata mediante scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dall'Affidatario e dalla Regione sul Sistema di e- Procurement per Amministrazioni - MePA e comprenderà anche l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.

L'eventuale "proroga dei termini di esecuzione" della prestazione potrà essere accordata nel rispetto della normativa regionale vigente per un periodo non superiore a sei mesi sulla base di concrete motivazioni non dipendenti dalla volontà dell'Affidatario.

I servizi richiesti descritti nel precedente Articolo 1 sono a "obbligazione di risultato"; l'Affidatario deve garantire i servizi richiesti nel presente documento di supporto alla Regione Emilia-Romagna, indipendentemente dalle giornate/uomo necessarie a ottenere il risultato. La relativa offerta economica sarà quindi da esplicitare a corpo e omnicomprensiva. Non è riconosciuto all'Affidatario nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli per spese di trasferta.

L'Affidatario potrà organizzare il proprio lavoro relativo all'oggetto di questa richiesta di offerta nel modo che ritiene più idoneo per dare la migliore copertura dei servizi richiesti, fermo restando che darà assoluta trasparenza alla Regione Emilia-Romagna delle procedure messe in atto, della organizzazione e della logistica relativa.

Art. 3 - Riferimenti utili

Mude Emergenza Terremoto <http://www.mude.piemonte.it/site/mude-emergenza-terremoto>

Art. 4 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 272 e 273 del DPR 207/2010.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'ing. Stefano Isler Responsabile del Servizio "Opere pubbliche ed Edilizia; Sicurezza e Legalità" della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna tel. 051 527.6966 – E-mail: lavoripubblici@regione.emilia-romagna.it, il quale svolge anche il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

La Ditta aggiudicataria, all'avvio dell'esecuzione del contratto, dovrà indicare il Responsabile tecnico tramite il quale assicura l'organizzazione e la gestione tecnica dei servizi offerti.

Art. 5 - Aumenti e diminuzioni contrattuali

Sono ammesse varianti, nel corso di esecuzione del contratto, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.

Art. 6 - Servizi complementari

Ai sensi dell'art. 57, 5° comma, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, all'Affidatario potranno essere affidati servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso. Il valore complessivo degli eventuali servizi complementari non potrà superare il 50% dell'importo relativo al contratto iniziale.

Art. 7 - Importo a base di gara

L'importo a base di gara, quantificato a corpo, è pari a € 134.000,00 oltre all'Iva 22% per un totale di 163.480,00 euro;

Art. 8 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi avverrà previo accertamento delle attività svolte sulla base della presentazione di relazione di rendiconto da parte dell'Affidatario e sulla base della presentazione di regolari fatture con cadenza quadrimestrale più il saldo finale.

Ciascun pagamento in acconto sarà disposto previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal RUP, come previsto dal comma 2, art. 307 DPR 207/2010, della rispondenza della prestazioni effettuate, mentre il pagamento a saldo sarà disposto previa emissione di Attestazione di regolare esecuzione, emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto e confermata dal RUP, come previsto al comma 2, art. 325 DPR 207/2010, della prestazione complessiva eseguita a regola d'arte secondo le disposizioni del contratto.

Ai sensi del comma 6, art. 4 del D.lgs. 231/2002 ss.mm., la suddetta procedura diretta ad accertare la rispondenza/conformità dei servizi al contratto, avrà una durata non superiore a trenta giorni dalla data della prestazione dei servizi.

I pagamenti in acconto, in ogni caso, all'importo netto dovranno operare la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010 e ss.mm.; le somme trattenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale nei modi di legge.

I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura nel rispetto dell'art. 4, comma 2 del d.lgs.231/2002 e s.m.i.

Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 come recentemente modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, essere intestate a:

*Al Commissario Delegato per la Ricostruzione
c/o Servizio "Opere pubbliche ed Edilizia; Sicurezza e Legalità" della Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna
C.F. 91352270374*

ed inviate all'indirizzo PEC lavoripubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it

Successivamente all'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione prestata dalla Ditta a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

L'Amministrazione si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltante ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 207/10 e ss.mm.e ii.

Art. 9 - Consegna degli elaborati

Oltre alle relazioni periodiche di rendicontazione, è richiesta in fase di ultima rendicontazione a saldo una relazione di analisi che contenga la descrizione dettagliata di tutte le funzionalità tecnico-informatiche presenti in Mude Emergenza Terremoto.

Art. 10 - Deposito cauzionale

L'offerta di gara dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. (invio telematico con firma digitale);

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo totale (al netto di IVA), ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. Tale garanzia resterà vincolata sino al completamento del servizio, dopo l'accertamento di regolarità del medesimo.

Non è richiesto deposito cauzionale provvisorio.

Art. 11 - Presentazione dell'offerta

L'offerta della Ditta concorrente dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione rinvenibili al link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/MePA-Guida_risposta_impresa_alla_RDO.pdf nonché secondo le condizioni stabilite dal presente Documento.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è quello indicato a Sistema.

Il Sistema non consente di inoltrare offerte oltre il limite di tempo ivi indicato.

Art. 12 - Offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà prevedere la descrizione delle modalità con cui l'offerente intende raggiungere gli obiettivi di progetto, indicando processi, ruoli, responsabilità che il concorrente intende proporre per lo sviluppo dei servizi richiesti;

L'offerta tecnica non potrà superare le 20 facciate, in formato A4, carattere Times New Roman font 12, interlinea 1.

L'offerta tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico. Non è ammessa la presentazione di materiale illustrativo (depliant o altro).

L'offerta tecnica dovrà contenere indicazioni sul profilo delle persone coinvolte ed il loro ruolo all'interno del progetto. Si richiede la presenza di un project manager senior con almeno 10 anni di esperienza e di un analista software con almeno 5 anni di esperienza. L'esecutore del servizio dovrà inoltre indicare un referente con adeguate capacità organizzative destinato a svolgere compiti di coordinatore e di interfaccia unica per tutta la durata del servizio. Il referente dovrà prestare la sua attività senza nessun onere aggiuntivo per la Regione Emilia-Romagna.

Art. 13 - Offerta economica

L'Offerta Economica Totale della Ditta concorrente dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico.

Art. 14 - Criteri di aggiudicazione

La scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto all'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm., sulla base dei seguenti criteri:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

Il Punteggio totale (Ptot) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{tot} = P_t + P_e$$

Dove:

P_t = sommatoria dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_e = punteggio attribuito all'offerta economica

Risulterà aggiudicataria l'Impresa concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua sotto il profilo tecnico ed economico.

Valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio relativo all'Offerta tecnica, fino ad un massimo di 70 punti, è assegnato sui contenuti dell'Offerta Tecnica e si articola nelle componenti descritte nella griglia sotto riportata.

La valutazione tecnica per le due componenti delle attività descritte al precedente art. 2 avverrà secondo le modalità disposte dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 s.m.. Si procederà in una o più sedute riservate attribuendo un coefficiente di valutazione a ciascun criterio/sotto-criterio espresso con una variabile tra zero e uno (coefficiente della prestazione dell'offerta) secondo la seguente griglia:

Criteri di valutazione		Punteggio
Assistenza e servizi di supporto nella gestione di "Mude Emergenza Terremoto"		
a	Descrizione delle attività e grado di copertura delle esigenze funzionali dei servizi richiesti	20

b	Profilo del personale coinvolto nello svolgimento delle attività	20
c	Livello di conoscenza dell'applicativo MUDE Emergenza terremoto e capacità di elaborazione di un piano per ridurre al minimo gli impatti derivanti dall'intervento di manutenzione evolutiva	20
d	Proposta progettuale per la migrazione dei dati e delle procedure di Mude Emergenza Terremoto verso l'applicativo regionale Sieder	10
Totale punteggio		70

Con riferimento all'offerta tecnica le ditte concorrenti dovranno conseguire un punteggio minimo di 45/70. La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata soltanto per le proposte che soddisfano il suddetto punteggio minimo.

Per i concorrenti ammessi all'apertura dell'offerta economica, il punteggio conseguito per l'Offerta tecnica andrà riproporzionato al massimo punteggio assegnabile secondo la formula proposta dal portale MEPA.

All'offerta che riceve il massimo punteggio tecnico saranno assegnati 70 punti.

Valutazione dell'offerta economica

La valutazione economica sarà effettuata con riferimento al Prezzo totale offerto (Iva esclusa) secondo le modalità proposte dal portale MEPA.

I 30 punti saranno attribuiti alla Ditta che risulterà aver offerto il prezzo più basso.

Le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 86, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 163/2006, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Sono a carico della Ditta aggiudicataria gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della medesima legge 136/2010 e ss.mm. sopraccitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del contratto.

Art. 16 - Penali

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione regionale, rispetto ai termini che l'Amministrazione comunicherà in forma scritta per la prestazione dei servizi sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, verso cui l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione regionale. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Regione per gli acconti e per il pagamento a saldo. In mancanza o se insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato sull'importo della cauzione definitiva.

Art. 17 - Spese contrattuali e oneri

Le eventuali spese di bollo, registro e quanto altro dovesse sostenersi ai fini della gara e del conseguente atto, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa.

Art. 18 - Controversie

Ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative, relative a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa statale o regionale. La competenza è pertanto del T.A.R. della Regione Emilia-Romagna sede di Bologna.

Le controversie tra il committente e l'Affidatario del servizio, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono devolute alla giurisdizione del Giudice civile. Il foro competente è quello di Bologna.

Art. 19 - Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, l'attività in oggetto si configura di natura intellettuale e non si prevedono interferenze, pertanto i costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0 (zero).

Art. 20 - Trattamento e riservatezza dei dati

I dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla Regione in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e al gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Tutto il materiale originale sia in forma scritta che in forma leggibile da elaboratore, in particolare i programmi (compresi i sorgenti) e la loro documentazione, predisposto dall'Affidatario, sarà di esclusiva proprietà della Regione Emilia-Romagna. L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di concedere il riuso o la pubblicazione con licenza open source secondo la normativa vigente.

L'Affidatario:

- non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione Emilia-Romagna, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto;
- ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso per l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione della Regione;
- risponde nei confronti dell'Amministrazione per eventuali violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti.

Le applicazioni sviluppate nell'ambito del presente contratto dovranno soddisfare le indicazioni fornite nel "Disciplinare Tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta della Regione Emilia-Romagna" (determinazione n. 2651/2007).

Art. 21 - Sicurezza, privacy e riservatezza

L’Affidatario dovrà garantire all’Amministrazione che i servizi erogati e l’eventuale trattamento di dati per conto dell’Amministrazione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196) ed eventuali integrazioni o successive modificazioni e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all’Allegato "B" del citato Codice.

Per tutte le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel Disciplinare tecnico per utenti sull’utilizzo dei sistemi informativi della Giunta e dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna” (determinazione n. 14852/2011).

I servizi acquisiti nel presente affidamento dovranno essere erogati nel rispetto delle "Linee Guida per la governance del sistema informatico regionale" (Determinazione n.4213 del 19/05/2009) e suoi aggiornamenti.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi, come le Deliberazioni di Giunta Regionale, sono pubblicati all’indirizzo: <http://www.regione.emilia-romagna.it>, in particolare nella sezione Privacy. I Disciplinari tecnici citati e non pubblicati all’url sopraindicata saranno forniti alla ditta aggiudicataria contestualmente alla stipula del contratto.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Art. 22 - Patto di integrità

L’Affidatario si obbliga altresì al rispetto di quanto stabilito patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta n. 966 del 30 giugno 2014

**** ** ****
